

Inversione procedimentale

Inversione procedimentale: meccanismo procedurale alternativo o derogatorio?

di Elisa Carloni (*)

L'articolo analizza l'istituto dell'inversione procedimentale alla luce delle recenti modifiche normative intervenute, al fine di valutare se tale strumento debba essere considerato quale deroga al principio generale di sequenzialità delle fasi delle procedure ad evidenza pubblica o se, al contrario, rappresentando un istituto del tutto compatibile, in astratto, con i principi generali in materia di gare pubbliche, possa essere visto come un meccanismo procedurale alternativo di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi ogniqualvolta esigenze di speditezza e celerità lo richiedano, salvo il rispetto dei limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Premessa

L'istituto dell'inversione procedimentale - rappresentando una modalità operativa alternativa rispetto alla normale scansione delle fasi procedimentali di esame delle offerte - offre alle stazioni appaltanti la possibilità di anteporre la fase di esame (nel merito) delle offerte alla fase di verifica della documentazione amministrativa, consentendo altresì alle medesime di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa (1).

Così facendo, difatti, le stazioni appaltanti evitano di dover esaminare la documentazione amministrativa di tutti i partecipanti alla procedura selettiva, con tutte le conseguenze che da tale scelta derivano (2) anche in termini di risparmio di tempo, atteso che la fase di verifica viene, di fatto, posticipata a un

momento temporale successivo ed effettuata solamente sull'aggiudicatario ed, eventualmente, su altri concorrenti a campione, secondo le modalità di volta in volta definite nella *lex specialis* di gara (3). Le esigenze di semplificazione (4) e di speditezza dell'azione amministrativa così perseguite devono però confrontarsi con il principio di sequenzialità nell'esame delle offerte, da sempre considerato come un "baluardo e una garanzia" dell'osservanza dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (5). E infatti, i principi di segretezza delle offerte (tecniche ed economiche) e di logica sequenzialità procedimentale rappresentano i cardini intorno ai quali si è sviluppato il dibattito giuridico sull'inversione procedimentale e sulla legittimità del suo impiego nella prassi applicativa.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Cfr. Valeria Zallocco, *Sull'ordine di apertura delle buste amministrative ed economiche*, in *laministrativista.it*, 14 ottobre 2019.

(2) Basti pensare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, che normalmente coinvolge tutti i partecipanti alla procedura di gara.

(3) Talvolta la *lex specialis* di gara individua sia i soggetti, oltre all'aggiudicatario, destinatari delle verifiche (es. secondo e terzo della graduatoria, soggetti individuati in base ad un sorteggio nell'ambito di un campione determinato di concorrenti (esempio il 5% di tutti i partecipanti alla procedura di gara)), sia le specifiche modalità di espletamento delle medesime verifiche.

(4) Nel documento recante "ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento", approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricompreso l'istituto dell'inversione procedimentale tra gli strumenti, a disposizione delle stazioni appaltanti, acceleratori e di semplificazione in tema di procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Cfr. anche il vademecum ANAC "per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici", pubblicato in data 30 aprile 2020, contenente una ricognizione normativa delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure ad evidenza pubblica.

(5) Cfr. art. 97 Cost. e art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.